

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

## COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>Cognome e Nome – Carica</b>	<b>Presente</b>
SUBET Ennio - Sindaco	Sì
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco	Sì
GALLO Antonio - Assessore	Sì
LOMBARDO Franco - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
COME' Sara - Consigliere	No
BORBAY Ronny - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
BORBAY Nadia - Consigliere	Sì
COME' René - Consigliere	No
ALBANEY Joel - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Manuela - Consigliere	No
CHUC Laurent - Consigliere	Sì
BOLLON Ester - Consigliere	No
SAVIOZ Pierre - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 4

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente espressi sulla bozza della seguente delibera;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2014, nr. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all'art. 15 comma 12 stabilisce che "in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16.12.1997, nr. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle L.R. 20.11.1995 nr. 48 all'oggetto "Interventi regionali in materia di finanza locale" e 23.08.1993, nr. 73 all'oggetto "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali") e successive modificazioni gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro il 31.03.2015 e che conseguentemente, il differimento riguarda anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO peraltro opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011, così come confermato del D.L. 24.01.2015 nr. 4);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 17 marzo 2014, con la quale sono state approvate le tariffe della TASI per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679, Legge 23/12/2014 nr. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi correnti diretti, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Cdc 313: Illuminazione pubblica	€ 82.771,56
Cdc 314: Giardini e aree verdi (Cura del verde pubblico)	€ 52.750,00
Cdc 311: Strade e segnaletica (Gestione rete stradale comunale,viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 65.065,14
Cdc 312: Sgombero neve	€ 52.003,97
Cdc 142: Servizi di polizia locale	€ 82.900,00
Cdc 341: Servizio di protezione civile	€ 13.200,00
Videosorveglianza	€ 20.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0
Cdc 342: Pianificazione territoriale (Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio)	€ 0
<b>totale</b>	<b>€ 368.690,67</b>

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, non modificandole rispetto al 2014 ovvero:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,70 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,70 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,70 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0

dando atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO inoltre uniformare le scadenze per il versamento della TASI anno 2015, da calcolarsi in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi, a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia per il versamento dell'IMU, ovvero:

16.06.2015 (acconto o rata unica)

16.12.2015 (saldo)

sia per quanto riguarda la quota a carico del proprietario, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'occupante;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti: nr 11

votanti: nr. 11

favorevoli: nr. 11

contrari: nr. 0

astenuti: nr. 0

### **DELIBERA**

DI CONFERMARE per l'anno 2015 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2014, ovvero:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,70 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,70 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,70 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge nr. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015), che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

DI STIMARE, con l'applicazione delle tariffe così individuate, un introito pari a 115.000,00 euro;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi correnti dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 31,19 per cento;

DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento della TASI anno 2015, da calcolarsi in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi, sono individuate nel:

16.06.2015 (acconto o rata unica)

16.12.2015 (saldo)

sia per quanto riguarda la quota a carico del proprietario, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'occupante;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to SUBET Ennio

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 24/03/2015 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 24/03/2015

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

**E S E C U T I V I T A '**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 24/03/2015

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale  
CHIARELLA dott. Antonio